

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2021 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO ...

Statuto aggiornato al 21-01-2021

Codice fiscale: 04976231003

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A." ovvero in breve anche "Tecnopolo Spa"

ARTICOLO 2

CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 93.956.016,00 (euro novantatremilioninovecentocinquantaseimilasedici virgola zero zero) ed è diviso in n. 184.800 (centottantaquattromilaottocento) azioni del valore nominale unitario di Euro 508,42 (euro cinquecentotto virgola quarantadue).

Può essere aumentato o ridotto nei modi e con le formalità dell'art. 2438 e seguenti del c.c.

A norma di legge la Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, può emettere obbligazioni anche convertibili e costituire patrimoni separati.

La società, infine, può ricevere dai soci finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi alle condizioni di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio, giusta delega di cui all'art. 11, comma 3, lettere a) e b) del D.L. 385/93.

ARTICOLO 3

SEDE SOCIALE

La società ha sede legale in Roma.

Con delibera dell'Organo di Amministrazione possono essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 4

SOCI

Possono essere soci della società:

- gli Enti pubblici ad autonomia funzionale;
- gli Enti pubblici locali e le società da questi partecipate;
- gli Enti pubblici di ricerca;
- le aziende di credito e fondazioni di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e successivi decreti attuativi;
- altre società ed enti per le quali vi sia uno specifico interesse ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 5

DURATA

La durata della società è di 50 anni, salvo proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 6

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione del polo tecnologico industriale di Roma ed ogni attività intesa come sistema organizzato per la ricerca ed il trasferimento tecnologico, al fine di concorrere all'innovazione tecnologica e produttiva delle imprese e dei beni e servizi da queste prodotti.

In particolare potrà realizzare e gestire parchi a carattere scientifico-tecnologico-produttivo, intesi come il complesso di aree ed immobili ubicati nel territorio della provincia di Roma, per accogliere attività produttive e di servizio ad alta tecnologia,

centri di ricerca pubblici o privati e strutture ad essi connessi e comunque funzionali allo sviluppo tecnologico del sistema dell'economia provinciale e per accompagnare il sistema imprenditoriale romano artigiano e di piccola impresa verso modelli di insediamento produttivo-innovativi, caratterizzati da forme gestionali tecnologicamente avanzate (facility management), da sostenibilità e da risparmio energetico.

Potrà altresì svolgere tutte le attività di ricerca che, attraverso una adeguata attività di formazione e di trasferimento tecnologico alle imprese, contribuiscano allo sviluppo, al benessere ed al progresso dell'area provinciale e della sua popolazione.

Per realizzare lo scopo sociale la società può:

- a) acquisire immobili ed aree, anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni societarie di maggioranza di società titolari dei predetti cespiti;
- b) effettuare tutte le attività inerenti alla individuazione e delimitazione delle infrastrutture e servizi (materiali ed immateriali) e dei prodotti immobiliari offerti;
- c) fissare i criteri di ammissibilità ai parchi tecnologici, ed ai modelli insediativi produttivi innovativi, al fine di assicurare il rispetto degli standard di innovazione tecnologica, ed ogni altra disciplina che consentano alla società di conservare il potere di indirizzo e coordinamento delle varie iniziative all'interno di essi;
- d) attrezzare le aree, con la realizzazione delle infrastrutture e comunque delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria richieste dai competenti Enti Locali, nonché con la costruzione di nuovi immobili;
- e) destinare immobili ed aree, anche mediante vendita oppure cessione in locazione per la localizzazione di imprese ad alta tecnologia, ovvero per la creazione di modelli insediativi produttivi innovativi per imprese artigiane e di piccola dimensione, ovvero per laboratori di ricerca pubblici o privati e per i servizi connessi;
- f) realizzare i servizi per il funzionamento delle aree attrezzate, anche al tipo commerciale, ricettivo e terziario in genere, nonché residenziale, anche mediante il trasferimento a terzi degli immobili o delle aree con i relativi diritti edificatori;
- g) mantenere e gestire le infrastrutture e servizi, ove non trasferiti a terzi a titolo definitivo;
- h) realizzare e gestire, anche in partecipazione con altri soggetti qualificati, centri di ricerca ed università, attività di formazione e di trasferimento tecnologico, per l'accesso alle tecnologie avanzate ed alla formazione professionale e comunque per contribuire, attraverso l'utilizzo di esse, al benessere ed al progresso del territorio provinciale e della sua popolazione;
- i) svolgere tutte le attività di promozione e marketing necessarie a favorire da parte delle imprese l'utilizzo delle aree attrezzate, degli immobili e l'acquisizione dei servizi di cui ai punti precedenti;
- j) realizzare incubatori per l'insediamento di nuove imprese innovative nei parchi tecnologici della provincia di Roma;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO ...

Statuto aggiornato al 21-01-2021

Codice fiscale: 04976231003

k) svolgere tutte le attività sopra indicate in caso di loro assunzione diretta, anche mediante appalti o concessioni a terzi;
l) costituire società con altri soci, pubblici o privati, per la realizzazione, in tutto o in parte delle attività sopra elencate. La società potrà in particolare svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, nonché assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e consorzi, imprese ed enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, purché non a titolo prevalente e senza fine di collocamento e concedere fidejussioni. La società si potrà avvalere di tutte le vigenti agevolazioni fiscali, tributarie e finanziarie, nonché di finanziamenti da soggetti sia pubblici che privati.

ARTICOLO 7

ORGANI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'organo amministrativo, in composizione monocratica o collegiale;
- il Collegio Sindacale.

E' vietata l'istituzione di ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE E A VOTARE

Sono legittimati a partecipare e a votare in assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, che esibiscono i propri titoli. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, cod. civ., gli amministratori, a seguito dell'esibizione dei titoli, sono tenuti a iscrivere nei libri sociali coloro che non risultano iscritti.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

FUNZIONI

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- 1) provvede alla nomina dell'organo amministrativo e, ove collegiale, stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) nomina il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) approva il bilancio e la relazione dell'organo amministrativo sull'attività svolta;
- 5) formula indirizzi generali sull'attività della società;
- 6) determina indennità e compensi da corrispondere all'organo amministrativo, ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 7) autorizza il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente;

8) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto della società;

b) approva la eventuale proroga della durata della società;

c) delibera sullo scioglimento e la messa in liquidazione della società e nomina i liquidatori, stabilendone i poteri ed il compenso.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge, in modo tale che sia assicurata la tempestiva e congrua informazione sugli argomenti da trattare, che deve pervenire, in alternativa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso il domicilio di ciascun Socio ovvero posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo notificato alla Società e annotato nel libro Soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione, a norma di legge.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica. In tal caso, per ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte all'organo amministrativo e ai sindaci non presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, quando sussistano le ipotesi di cui all'art. 2364 cod. civ.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEE DEI SOCI

VALIDITA' DELLE DELIBERE

Per la validità della costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle relative delibere si osservano le disposizioni di legge.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea elegge il proprio segretario.

I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal segretario dell'assemblea medesima.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può valere per una sola assemblea; la stessa persona non può avere più di una delega.

ARTICOLO 12

ORGANO AMMINISTRATIVO - COMPOSIZIONE

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

L'assemblea potrà disporre, tuttavia, che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione la sua composizione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua durata in carica.

L'organo amministrativo è rieleggibile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori. La mancata partecipazione, non giustificata, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13

ORGANO AMMINISTRATIVO

FUNZIONI

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente sono ad essi conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore Unico al medesimo spettano, ove non espressamente indicati dallo statuto, i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

Ove la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, questo può nominare un Vice Presidente che avrà esclusivamente il compito di sostituire il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni in tutti i casi di impedimento o assenza del Presidente stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie competenze, salvo quelle espressamente escluse dalla legge o dallo Statuto, ad un solo componente che, conseguentemente, viene nominato Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto, fatti salvi i limiti di cui al comma precedente.

Può nominare un Direttore Generale e vari procuratori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERE

Nel caso in cui la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione questo è convocato dal Presidente, il quale ne fissa l'ordine del giorno, o, in caso di impossibilità di questi, dal Vice Presidente, se nominato; si riunisce presso la sede della società o anche altrove, normalmente ogni due mesi oppure quando lo richiedano almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio è fatta, in alternativa, con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica o telefax contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché, degli argomenti che devono essere trattati, in modo tale che ne sia assicurata la tempestiva e congrua informazione, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per il mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e per mezzo di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario.

Il Consiglio è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Generale, se nominato.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, le relative determinazioni saranno trascritte sul libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.

ART. 15

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, sia congiuntamente che disgiuntamente, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

ARTICOLO 16

COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea al momento della nomina, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

E' fatto divieto alla società di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari deleghe è stabilita, in aggiunta ai compensi e ai rimborsi di cui al primo comma, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ARTICOLO 17

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali l'Assemblea nomina il Presidente, e due supplenti.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La composizione del Collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio sindacale.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. E'ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per il mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e per mezzo di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere e trasmettere documenti.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

Il Revisore legale dei conti è un soggetto diverso dal Collegio Sindacale, con il quale tuttavia è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni.

Il Collegio Sindacale propone in tempo utile all'Assemblea dei Soci la documentazione necessaria affinché la Società pervenga all'individuazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il conferimento dell'incarico al Revisore dei conti, per come sopra individuato, è effettuato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Revisore o la Società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

d) trasmette gli atti che è tenuto a redigere ai Soci;

e) si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale e ai Soci.

L'attività di revisione legale è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'incarico di revisione legale ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore legale o la società di revisione legale sono rieleggibili.

Il Revisore legale o la Società di revisione legale debbono possedere, per tutta la durata del proprio mandato, i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del Revisore legale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

ARTICOLO 18

UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO

L'organo amministrativo può nominare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), D.Lgs. 175/2016, un ufficio di controllo interno che collabora con il collegio sindacale.

L'ufficio di controllo interno riscontra tempestivamente le richieste provenienti dal collegio sindacale e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione al collegio sindacale.

ARTICOLO 19

STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo adotta, su proposta del Collegio Sindacale, programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo può adottare:

- a) i regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) i codici di condotta aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori;
- c) i programmi di responsabilità sociale d'impresa.

La società predispone, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione annuale sul governo societario, pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 20

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E SUBENTRO AL SOCIO

Le azioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi.

Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, fissando un termine non inferiore a trenta giorni da decorrere dalla data di ricevimento delle comunicazioni, mediante raccomandata A.R.

Nel caso che tutti i restanti soci desiderino valersi del diritto di prelazione, questo viene esercitato in proporzione alle rispettive quote sociali; qualora nessuno dei vecchi soci intenda acquistare la predetta quota di azioni, questa può essere offerta a terzi.

Il socio acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi del socio cedente.

ARTICOLO 21

DURATA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 22

UTILI DI ESERCIZIO

Gli eventuali utili netti saranno così ripartiti:

- a) il 5% per la costituzione della riserva legale di cui all'art. 2430 c.c.;
- b) ai soci in misura non superiore all'interesse legale sul capitale;
- c) il restante a riserva straordinaria, da utilizzare per lo sviluppo dell'attività sociale.

ARTICOLO 23

LIBRI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO ...

Statuto aggiornato al 21-01-2021

Codice fiscale: 04976231003

La società deve tenere i libri e le scritture richieste dalla legge in materia di società per azioni.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali come stabilito per legge e di ottenere estratti a proprie spese.

ARTICOLO 24

SCIoglIMENTO

CAUSE

La società si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la durata, salvo proroga;
- b) per deliberazione dell'assemblea dei soci presa, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- c) per provvedimento dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 25

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER CESSAZIONE DI ATTIVITA'

Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale sottoponendolo, unitamente alla relazione dei sindaci, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Le eccedenze attive dopo il pagamento delle passività saranno ripartite a favore dei soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale stesso.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte da un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma.

Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

ARTICOLO 27

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.